



**I.P.R. F.T.T.** Member State *de jure*  
of the United Nations

International Provisional Representative of the  
**FREE TERRITORY OF TRIESTE**

Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste  
Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja  
Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest

*CPIA*

SG/2023/LC/02-en

**Documento 3**

4 aprile 2023

**Al Servizio del Libro Fondiario di Trieste – Ufficio Tavolare**  
amministrato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ex artt. 4, 5 e 70  
della Legge costituzionale italiana n. 1/1963 estesa ed eseguita con  
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n. 7/1963 del Commissariato  
Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste - Giudici  
designati.

**003880**

**DOMANDA TAVOLARE**

**4 APR. 2023**

**per l'iscrizione correttiva od annotazione ex lege,  
da eseguirsi anche d'ufficio,  
di limitazioni al potere di disposizione del proprietario  
[L.R. 15/2010, Capo III, art. da 24 a 28; art. 20 lettera h) L.T.**

**e per conseguente revoca di decreti tavolari confliggenti  
art. 742 c.p.c.**

**previa verifica degli obblighi di astensione ex art. 51 c.p.c.)**

**e con richiesta di comunicazione degli atti al Pubblico Ministero  
[artt.70 ultimo comma e 71 secondo comma c.p.c.]**

presentata da **International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste - I.P.R. F.T.T.** [c.f. 90157930323, p.e.c. [ipr-fft.italianaffairs@pec-legal.it](mailto:ipr-fft.italianaffairs@pec-legal.it)] quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni dell'attuale Free Territory of Trieste e di altri Stati, in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (C.F. PRVPLA44H19L424C);

a peso delle P.T. 90645, c.t. 1°, del C.C. di Trieste; P.T. 7538, c.t. 1°, del C.C. di Grotta; 4670, c.t. 1°, del C.C. di Barcola, e delle eventuali nuove Partite Tavolari derivate.

**A.Premessa**

La presente domanda tavolare chiede rimedio a violazioni plurime di legge constatate nella tenuta del pubblico Libro Fondiario di Trieste e commesse ad ingiusto vantaggio del Comune di Trieste e di terzi, in grave danno alla pubblica fede, al principio di legalità su cui regge l'ordine pubblico e all'erario, ed a danno ingiusto del Porto Franco internazionale di Trieste e dei pertinenti diritti ed interessi di tutti gli Stati, delle loro imprese e dei cittadini e delle imprese di Trieste.

I fatti relativi qui rappresentati sono notori e perfettamente documentati in atti tavolari, giudiziari ed amministrativi, dei quali l'odierna istante I.P.R. F.T.T. conserva e tiene a disposizione le copie ed i dossier d'analisi.

Le violazioni di legge alle quali si chiede rimedio con la presente domanda e con altre azioni giudiziali riguardano l'intavolazione al nome del Comune di Trieste di beni del Porto Franco Nord (detto anche "porto vecchio") del Porto Franco internazionale di Trieste, compiuta sub GN 12394/16 con la procedura di completamento del Libro Fondiario 4/COMP/2016, che la vigente legge affida ad un funzionario regionale ed a cinque magistrati locali, due del Tribunale e tre della Corte d'Appello di Trieste.

Di detta intavolazione si chiede annullamento nella causa civile di accertamento pendente sub RG 5209/19 avanti lo stesso Tribunale di Trieste, per censure che includono rilevanti violazioni delle norme di legge che regolano la prima iscrizione di beni pubblici sul Libro Fondiario di Trieste, nonché di obblighi internazionali vigenti della Repubblica Italiana e del Governo italiano eseguiti nell'ordinamento e tutelati dagli artt. 10 primo comma, 117 primo e quinto comma, 120 secondo comma Cost.

La presente domanda tavolare è azione sussidiaria promossa per ottenere la necessaria interruzione urgente di gravi illeciti che nelle more del giudizio vengono sistematicamente commessi dall'Amministrazione comunale, in concorso con terzi, allo scopo di consolidare la suddetta situazione di pubblica illegalità imponendo sulla legge il fatto compiuto.

L'odierna istante I.P.R. F.T.T. ha pieno titolo ad azionare le presente domanda quale Agenzia di rappresentanza di interessi lesi già ritualmente costituita ed ammessa quale parte opponente titolare di interessi ex art. 27 della L.R. n.15/2010, nella contestata procedura tavolare 4/COMP/2016, quale attore principale nella suddetta causa di accertamento 5209/2019 in soggetta materia, e quale attore di precedenti domande e reclami tavolari sulla stessa materia.

### **B. Le norme di legge violate**

Le norme di diritto tavolare delle quali si lamenta violazione sono l'art. 5, riguardante l'intavolazione di beni pubblici, e gli artt. 24, 25, 25, 27 e 28, riguardanti la procedura di completamento del Libro Fondiario, della L.R. n. 15/2020 - *Testo unico delle norme in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario*.

Come noto, infatti, nello speciale ambito dell'amministrazione italiana del Territorio di Trieste, ove i diritti reali si costituiscono con il sistema tavolare o del pubblico Libro Fondiario d'origine austriaca, l'esercizio dei poteri normativi in materia di impianto e tenuta del Libro Fondiario, affidato con DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ad un Commissario Generale del Governo in attuazione di obblighi internazionali costituzionalmente tutelati, è tra quelli attualmente delegati con l'art. 70 della L.cost. n.1/1963 alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha perciò provveduto a regolare l'intera materia in un Testo unico con la propria Legge Regionale n.15/2010.



L'art. 5 punto 3 della L.R. 15/2010 stabilisce che il bene pubblico possa venire iscritto nel Libro Fondiario soltanto se ciò sia necessario in base alle previsioni di un atto autorizzativo o concessorio, cioè di un atto di disposizione dell'organo od ente pubblico che ne abbia titolo, e che l'iscrizione debba venire effettuata con la procedura di completamento del Libro Fondiario prevista per la prima iscrizione degli immobili dal Capo III, artt. da 24 a 28, della medesima legge.

A tal fine l'art. 28 dalla L.R. 15/2010 fa diretto rinvio alle norme della legge austriaca istitutiva del sistema di pubblicità immobiliare del Libro Fondiario (*Grundbuch*) o sistema tavolare, che è stato introdotto dal 1929 nell'ordinamento italiano vigente con il R.D. 28 marzo 1929, n. 499 - *Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province*, ove si stabilisce all'art. 1 che i libri fondiari, conservati in vigore in forza dell'art. 2 del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, sono regolati dalla legge generale 25 luglio 1871, Bollettino Leggi Imperiali (B.L.I.) n. 95, nel *Nuovo testo della legge generale sui Libri Fondiari*, o Legge Tavolare, perciò allegato al Decreto stesso.

Le norme del *Grundbuchgesetz*, la legge austriaca sui Libri Fondiari che vengono direttamente richiamate dall'art. 28 della L.R. 15/2010 sono gli articoli 4, 5 e 6 dell'Ordinanza del Ministero di Giustizia 9 gennaio 1889, n. 621 concernente le procedure da seguire nel completamento dei nuovi libri fondiari con l'iscrizione di beni immobili che non sono ancora iscritti in alcun libro fondiario (Bollettino delle Ordinanze del Ministero di Giustizia n. 4), la quale richiama direttamente al suo punto 5 il § 20 della Legge sulla procedura di regolazione del 25 luglio 1871, (Bollettino delle leggi dell'Impero // *Reichsgesetzblatt* - B.L.I. // RGBI n. 96).

La L.R. 15/2010 rende in tal modo operative e vincolanti nell'ordinamento vigente le norme del precedente ordinamento austriaco sulla Procedura di completamento di un Libro Fondiario (*Ergänzung eines Grundbuches*) per la prima iscrizione tavolare degli immobili.

Alla prima iscrizione degli immobili, inoltre, si applicano i principi tavolari dell'iscrizione, di legalità e della pubblica fede, ma non è possibile applicare il principio di continuità delle iscrizioni, o del predecessore tavolare, poiché non esiste un predecessore tavolare nei diritti su un bene non ancora intavolato.

La prima iscrizione tavolare di un immobile ne deve perciò registrare fedelmente ed integralmente sul Libro Fondiario lo status giuridico pre-tavolare, che in quanto tale è costituito da norme e strumenti dell'ordinamento generale, e non dalle norme speciali del diritto tavolare, le quali potranno esplicitare i loro effetti costitutivi dei diritti reali sul bene soltanto a seguito della sua avvenuta iscrizione sul Libro Fondiario.

La trasfusione nel sistema tavolare dello stato giuridico pre-tavolare di un immobile richiede quindi garanzie di assoluta certezza del diritto, ad impedire che la prima iscrizione tavolare possa venire abusata per violare lo stato giuridico originario dell'immobile, omettendo o travisando i diritti reali preesistenti, allo scopo o comunque con l'effetto di costituire tavolarmente diritti reali differenti a danno ingiusto dei titolari pubblici o privati originari e ad ingiusto favore di terzi, con effetti anche insanabili.

I decreti di prima iscrizione tavolare che rappresentino falsamente, per errore o dolo, lo stato giuridico originario del bene rimarrebbero infatti soggetti a provvedimento di modifica o revoca, che non potrebbe tuttavia incidere sui diritti ulteriori acquisiti prima del provvedimento stesso dai terzi, che si dovranno perciò presumere in buona fede sino a prova contraria (art.742 c.p.c.; norme pertinenti della Legge Tavolare e della L.R. 15/2010).

In sostanza, la manipolazione (colposa o dolosa) della procedura di completamento in violazione dei diritti dei titolari originari di un bene non intavolato consentirebbe al terzo ingiustamente beneficiario di utilizzare l'effetto costitutivo dell'intavolazione per consolidare la violazione cedendo diritti a terzi di presumibile buona fede prima che possa intervenire un provvedimento di modifica o revoca dell'errata intavolazione a suo favore, ed agendo per impedirlo o ritardarlo.

Il che è esattamente, come si vedrà qui di seguito, quanto è avvenuto e continua ad accadere a Trieste nel caso di specie, con intensità proporzionale alla natura ed entità dei diritti violati ed all'enorme valore funzionale e speculativo dei beni di Porto Franco internazionale così abusati.

Per impedire tali abusi il Capo III della L.R. n. 15/2010 (artt, 25, 26, 27 ed art 28 di rinvio alla legge austriaca) stabilisce tassativamente gli accertamenti obbligatori da compiersi nella procedura di completamento del Libro Fondiario e la affida all'opera congiunta ed ai controlli incrociati di un Conservatore del Libro Fondiario quale Commissario per il completamento, del Presidente del Tribunale, della Corte d'Appello e del Giudice Tavolare.

Per la prima iscrizione dell'immobile sul Libro Fondiario il Commissario ed i cinque magistrati di differente grado e funzione incaricati hanno infatti l'obbligo rispettivamente di accertare e di verificare la consistenza e lo stato giuridico esistenti del bene che dovranno essere posti a base della sua intavolazione.

A garanzia ulteriore di legittimità, le operazioni di accertamento dello stato giuridico stabilite dall'art. 28 con rinvio alla legge austriaca includono la summenzionata procedura di "Regolazione dei libri fondiari" (*Richtigstellung von Grundbüchern*), che consiste nella pubblicazione ripetuta, per un periodo adeguatamente lungo, di avvisi rivolti a chiunque possa far valere diritti sul bene di cui è stata chiesta la prima iscrizione nel Libro Fondiario.

La stessa norma prevede che per i beni pubblici l'azione di completamento possa venire accelerata omettendo la procedura di regolazione, ma soltanto «se risulti da circostanze notorie od accertate in maniera credibile che su quell'immobile non spettano a terze persone diritti reali» // *«und geht aus notorischen oder in glaubwürdiger Weise bescheinigten Umständen vor, das dritten Personen keine dinglichen Rechte auf diese Liegenschaft zustehen»* (§ 20 secondo comma della L. 25 luglio 1871, B.L.I. // RGBl n. 96; ed art. 28 punto 1 L.R. 15/2010).

La L.R. 15/2010 stabilisce inoltre tassativamente al suo art. 26, punto 2, che gli accertamenti preliminari per la prima intavolazione devono riguardare *«a) la*

*consistenza dell'immobile; b) il diritto di proprietà e le limitazioni alla capacità e al potere di disposizione del proprietario; c) gli altri diritti per i quali è consentita l'iscrizione; d) gli atti e i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione.»*

L'accertamento del diritto di proprietà pre-tavolare da iscrivere per la prima volta sul Libro Fondiario è infatti logicamente e giuridicamente inscindibile dall'accertamento e dalla contestuale iscrizione od annotazione tavolare delle limitazioni al potere di disposizione del proprietario, così come dei diritti di terzi e degli altri requisiti elencati dalla norma.

Tali accertamenti sono tutti perciò obblighi di legge primari, inscindibili ed inderogabili, che il sistema tavolare vigente pone a fondamento di legittimità e quindi di validità della prima iscrizione dell'immobile, sia esso bene pubblico o privato, e quindi delle iscrizioni tavolari successive, sulle quali ricadrebbero i motivi di nullità o di annullamento della prima.

### **C. Il caso di specie**

Nel caso di specie, il Comune di Trieste ha chiesto l'intavolazione al proprio nome di beni pubblici portuali in esecuzione di un titolo di legge ordinaria (art. 1 commi 618, 619 e 620 della Legge di bilancio 190/2014).

L'origine del titolo è invero anomala, poiché i tre commi erano stati dichiarati inammissibili dal Parlamento, ma una consociazione di interessi speculativi è riuscita a farli inserire negli emendamenti dell'allora Governo Renzi, approvati come tali in blocco senza e discussione col voto di fiducia.

La domanda del Comune riguardava comunque una prima iscrizione sul Libro Fondiario di beni pubblici, da eseguirsi perciò con la procedura di completamento nel rigoroso rispetto degli obblighi di accertamento chiaramente stabiliti a questo scopo dalla legge, che come tali dovevano essere perfettamente noti al funzionario ed ai magistrati incaricati di eseguirli.

L'accertamento rigoroso dello stato giuridico pre-tavolare di quei beni pubblici portuali avrebbe dovuto rendere anzitutto evidente che le norme di legge ordinaria invocate dal Comune di Trieste erano e sono ineseguibili per conflitto insuperabile con il diritto di proprietà, gli altri diritti reali ed i vincoli di destinazione ed uso costituiti notoriamente su quei beni pubblici portuali dal vigente DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, che include quei beni in uno dei due punti franchi permanenti del Porto Franco internazionale di Trieste, costituito quale ente di Stato del Free Territory of Trieste e dotato di personalità giuridica, che è soggetto a diritti generali di tutti gli Stati e diritti speciali di alcuni di essi, inclusa la Repubblica Italiana.

Il DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952 è infatti lo strumento di piena ed intera esecuzione nell'ordinamento italiano del Trattato di Pace multilaterale del 10 febbraio 1947, dotato di prevalenza sulle altre leggi in vigore sia per norma pre-costituzionale specifica (art. 2 DlgsCPS 1430/1947), sia quale fonte di obblighi di

diritto internazionale consuetudinario e pattizio costituzionalmente tutelati (artt. 10 primo comma, 117 primo e quinto comma, 120 secondo comma Cost.).

Il giudice italiano ordinario di qualsiasi genere e livello ha quindi l'obbligo di conoscerli ed eseguirli fedelmente ed imparzialmente (art. 101 Cost.), ma non ha il potere di modificarli o pretermetterli, né quello di dichiararli modificati o decaduti, che è riservato al legislatore ed alla Corte Costituzionale quale giudice delle leggi.

La possibilità di omettere la procedura di regolazione era inoltre preclusa dall'art. 28 L.R. n.15/2010 (per rinvio al sopra richiamato disposto del § 20 della *Legge sulla procedura di regolazione* del 25 luglio 1871) e dal fatto che tale status giuridico pre-tavolare dei beni costituito per legge vigente e prevalente era non solo notorio, ma anche fatto valere direttamente nella procedura di completamento dall'odierna istante I.P.R. F.T.T. ivi ritualmente costituita ed ammessa quale parte opponente titolare di interessi lesi.

Le suddette norme perciò ineseguibili della L. 190/2014 prevedono al comma 618 lo spostamento del regime di punto franco, ed al comma 619 la sdemanializzazione di quei beni pubblici portuali e la loro assegnazione al patrimonio disponibile del Comune di Trieste, ma limitano espressamente il potere di disposizione del Comune alle sole attività necessarie per stabilire la destinazione urbanistica di detti beni, venderli sul mercato secondo le norme italiane e comunitarie (dunque con procedura d'asta pubblica europea) e versare il ricavato all'Autorità Portuale, a sua volta obbligata ad utilizzarlo per lo sviluppo delle altre aree del Porto Franco internazionale.

Il trasferimento della proprietà di quei beni al Comune, se eseguito, risulta perciò condizionato *ab origine* da speciali obblighi giuridici vincolanti che ne definiscono esattamente i limiti e lo scopo, e sono quindi parte costitutiva inscindibile dello stesso titolo pre-tavolare del quale il Comune chiedeva esecuzione.

Con la successiva L. 205/2017, art. 1, comma 66 lettera b) lo stesso Parlamento italiano ha perciò integrato tale dispositivo vincolando espressamente la destinazione del ricavato della vendita dei beni all'esecuzione degli obblighi internazionali vigenti «*dell'Allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054*».

Cinque mesi prima, lo stesso Governo Italiano amministratore aveva dovuto riconfermare la vigenza di quegli obblighi internazionali e del proprio mandato di amministrazione fiduciaria speciale di Trieste e del suo Porto Franco internazionale richiamando espressamente il Trattato di Pace, il suoi allegati VII ed VIII ed il relativo Memorandum di Londra del 1954 nel nuovo Decreto interministeriale 13 luglio 2017 sulla *Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste* (G.U 31 luglio 2017, n. 177).

Non esiste dunque, e non è mai esistita, alcuna norma di legge ordinaria che potesse prevedere o consentire l'iscrizione tavolare di quei beni al nome del Comune di Trieste



in proprietà piena ed incondizionata, affinché ne possa disporre liberamente in proprio ed a beneficio di terzi, *uti dominus*. In sostanza, infatti, il comma 618 dell'art. 1 della L.190/2014 gli conferisce soltanto un mandato a vendere per reinvestimenti nell'ambito dello stesso Porto Franco internazionale.

La L.R. 15/2010, art. 26 punto 2, lettera b), imponeva perciò che l'eventuale esecuzione di dette norme ineseguibili venisse semmai compiuta iscrivendo per la prima volta quei beni pubblici sul Libro Fondiario al nome del Comune, ma con diritto di proprietà condizionato dal limite inscindibile posto al suo potere di disposizione dall'obbligo di venderli e di versare il ricavato all'Autorità Portuale.

È invece accaduto che il funzionario tavolare ed i magistrati incaricati della procedura di completamento 4/COMP/2016 (qui di seguito indicati come “i procedenti”) l'hanno eseguita, nonostante legittima opposizione perfettamente motivata e documentata dell'odierna istante I.P.R. F.T.T, a favore del Comune di Trieste in violazione plurima di legge e dei diritti reali terzi, poiché:

a) in violazione dell'art. 26 punto 2 della L.R. 15/2010 e degli artt. 10 primo comma, 117 primo e quinto comma Cost., i procedenti hanno rifiutato di accertare ed omettere di registrare lo status giuridico pre-tavolare dei beni (proprietà, altri diritti reali, vincoli) costituito dal vigente Dlgs 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, stabilente obblighi internazionali della Repubblica Italiana e perciò dotato di prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi in vigore;

b) in violazione delle disposizioni ostative dell'art. 28 della L.R. 15/2010 (e precisamente del § 20 della *Legge sulla procedura di regolazione* del 25 luglio 1871) i procedenti hanno ommesso la procedura di regolazione, benché fosse obbligatoria essendo notorio e direttamente eccepito dall'opponente I.P.R. F.T.T. il fatto che il suddetto titolo di legge vigente e prevalente costituisce dal 1947 su quegli immobili diritti reali a favore di terze persone giuridiche, e precisamente di tutti gli Stati e dell'ente di Stato “Porto Franco di Trieste”;

c) In violazione dal comma 619 dell'art 1 della L. 190/2016 e dell'art. 26 punto 2 lettere b) e c) della L.R. 15/2010, i procedenti hanno iscritto con decreto tavolare sub GN 12394/16 i beni al nome del Comune di Trieste in proprietà piena ed incondizionata, omettendo di registrare il fatto giuridico che le stesse norme di legge eseguite limitano il potere di disposizione del Comune su quei beni ai soli atti necessari per stabilirne la destinazione urbanistica, venderli e versare il ricavato all'Autorità Portuale;

d) la procedura di completamento è stata affidata ad un Commissario (F. Lazzari) ed a tre magistrati di Corte d'Appello (V. Colarieti, M. Salvà, F. Mulloni), ma le funzioni di reciproco controllo del Presidente del Tribunale e del Giudice Tavolare sono state svolte da uno stesso magistrato (A. Picciotto), in violazione perciò delle disposizioni dell'art. 28 della L.R. n. 15/2010, che avrebbero dovuto imporre al Presidente del Tribunale di incaricare della procedura un Giudice Tavolare diverso da se stesso.

Lo stesso magistrato ha inoltre continuato a svolgere un ruolo dominante nel prosieguo non meno anomalo della vicenda, poiché ha mantenuto a tutt'oggi il ruolo di Giudice

Tavolare (che svolge a Trieste da oltre 25 anni), di Presidente della Sezione civile del Tribunale, e sino al 22 marzo 2023 anche quello di Presidente vicario del Tribunale medesimo. Stabilendo perciò egli stesso, quale superiore gerarchico, sia la composizione dei Collegi incaricati di decidere sui reclami presentati contro le decisioni da lui assunte quale Giudice Tavolare, sia la designazione dei quattro giudici sinora avvicendatisi nella causa di accertamento 5209/2019 azionata dalla stessa ricorrente I.P.R. F.T.T. e pendente da oltre tre anni sulla stessa materia (causa della quale nella veste di Giudice Tavolare ha anche negato l'annotazione sul Libro Fondiario).

L'Amministrazione comunale di Trieste retta dal Sindaco Roberto Dipiazza (in carica dal 2001 al 2011 e nuovamente dal 2016 ad oggi) ha approfittato immediatamente dell'illegittima iscrizione tavolare dei beni al nome del Comune in proprietà piena ed incondizionata, per abusarne utilizzandoli sistematicamente in proprio ed a favore di terzi, come più sotto specificato, nonostante le ripetute diffide di richiamo alla legge notificate dall'odierna istante I.P.R. F.T.T. sia ai responsabili dell'Amministrazione comunale, sia ai terzi stessi (che non potrebbero perciò ritenersi di buona fede).

Essendo dunque evidente l'intento concorde di imporre sulla legge il fatto compiuto prima che possano intervenire provvedimenti giudiziari di modifica, revoca o annullamento dell'intavolazione illegittima, ai quali inoltre si oppongono attivamente sia il Comune, sia terzi interessati.

La vicenda appariva ed appare dunque analoga a quella per cui nel 2007 lo stesso Sindaco Roberto Dipiazza aveva ottenuto dallo stesso Giudice Tavolare (A. Picciotto) l'intavolazione *de plano* sub GN 2864/07 del proprio acquisto personale, palesemente illecito perché vietato dall'art. 1471 c.c., di un immobile del proprio stesso Comune, e l'aveva rivenduto a terzi prima che intervenisse una sentenza civile tardiva invero sorprendente (n. 905/2013) poiché il Giudice (S. Carnimeo) aveva annullato la compravendita riconoscendo l'illecito, ma condannava i responsabili del giornale che l'aveva denunciato a risarcire 40.000 euro per danni al Sindaco, che nel frattempo aveva ottenuto anche una non meno sorprendente impunità penale dal Pubblico Ministero (F. Frezza, proc. 3347/10 RN).

L'annullamento del decreto tavolare sub GN 12394/16 è stato perciò chiesto con domanda tavolare sub GN 5481/2018, trattata e rigettata dallo stesso Giudice Tavolare, e con il conseguente reclamo tavolare sub RG 2370/2018, rigettato con Decreto n. 3514/2019 dal Collegio (giudici P. Vascotto, S. Cicero, F. Piccirillo) designato dal medesimo magistrato.

L'annullamento del decreto tavolare sub GN 12394/16 è divenuto quindi oggetto, per gli stessi motivi, della summenzionata causa civile di accertamento pendente sub 5209/19 avanti il Tribunale di Trieste.

La conseguente domanda tavolare di annotazione doverosa della pendenza di lite, depositata sub GN 14306/2019 è stata trattata e rigettata dallo stesso Giudice Tavolare, ed il conseguente reclamo tavolare sub GN 8190/2020 è stato rigettato con decreto n. 2442/2020 dal Collegio (giudici F. Moscato, F. Ajello, E. Sirca) designato dal medesimo magistrato.



Nello stesso arco di tempo, l'odierna istante I.P.R. F.T.T. ha presentato le domande ed il reclamo tavolari più sotto precisati, per ottenere l'iscrizione correttiva o l'annotazione dell'omesso limite al potere di disposizione del Comune sui beni di cui si tratta, che gli avrebbe impedito di continuare ad abusarne.

Anche tali domande ed il relativo reclamo sono stati trattati e rigettati rispettivamente dal medesimo Giudice Tavolare e da un Collegio da lui stesso designato nelle suddette funzioni di superiore gerarchico.

Mentre i ben quattro giudici civili (F. Piccirillo, E. Sirza, G. Carlesso, S. Cicero) sinora avvicendatisi su designazione del medesimo magistrato nella causa di accertamento pendente sub RG 5209/2019 hanno sinora rigettato le richieste dei provvedimenti cautelari necessari per interrompere gli abusi dell'Amministrazione comunale su quei beni, e la Procura locale ha disatteso sinora tutte le denunce penali presentate in materia, benché perfettamente fondate e documentate, e così la sezione locale della Corte dei Conti.

Si può dunque ritenere provato che, all'esito di detti comportamenti di Autorità giudiziarie locali, i beni pubblici portuali di cui si tratta sono stati iscritti per la prima volta sul pubblico Libro Fondiario nel 2016 al nome del Comune di Trieste in violazione plurima di legge, attribuendogliene inoltre surrettiziamente la proprietà piena ed incondizionata, e che tale iscrizione tavolare perciò ingannevole è stata mantenuta a tutt'oggi (2023), cioè da oltre sei anni, vanificando in ogni sede locale di giustizia la continuata opposizione, perfettamente fondata, dell'odierna istante I.P.R. F.T.T.

Risulta ingannevole anche la tutela così apparentemente precostituita nei confronti dei terzi di presumibile buona fede, poiché gli obblighi internazionali specifici violati con l'esecuzione di norme di legge ordinaria rimangono vigenti e dotati di prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi in vigore, incluse la Legge Tavolare, la L.R. 15/2010 e le norme del codice civile sui diritti acquisiti dai terzi di buona fede.

Ed è evidente che così agendo le autorità giudiziarie locali chiamate ad adempiere all'obbligo giuridico di impedire gli abusi degli amministratori comunali su quei beni portuali, ne hanno invece consentita la commissione pubblica sistematica e continuata da oltre sei anni, che ha concretato perciò a Trieste in soggetta materia una vera e propria situazione di pubblica illegalità che non ha precedenti altrove e trova copertura nel descritto utilizzo arbitrario dell'iscrizione tavolare in quanto costitutiva dei diritti reali.

Come già segnalato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo amministratore, la gravità dei pubblici abusi così consentiti all'Amministrazione comunale è straordinaria.

L'Amministrazione comunale del sindaco Roberto Dipiazza approfitta infatti apertamente e sistematicamente dell'iscrizione tavolare ingannevole per utilizzare temerariamente quei beni in proprio ed a beneficio di terzi con un crescendo frenetico di atti perciò illeciti di disposizione e di spesa, per un volume d'impegni che risulta avere

già superato i 160 milioni di euro, nel tentativo palese di occupare aree ed immobili con opere e contratti per poter opporre alla legge il fatto compiuto con il coinvolgimento del maggior numero di terzi di presumibile buona fede (imprese, professionisti, finanziatori, altri enti pubblici locali, italiani e comunitari) attingendo indebitamente anche forti finanziamenti europei dal PNRR. Tale aspetto è perciò ora di competenza degli organi anti-frode dell'Unione Europea.

La temerarietà dell'Amministrazione del Sindaco Dipiazza è tale che si è addirittura attribuita il potere di dichiarare modificata la legge 190/2014 con una propria delibera giunta (n. 445 del 25.9.2017) per attribuire *motu proprio* al Comune la proprietà inalienabile di alcuni degli edifici più rilevanti, che ora utilizza per sé o dà in locazione a tale "nuovo" titolo, che in realtà è privo di esistenza giuridica.

Il Comune si è anche costituito nella causa 5209/2019 e nei procedimenti di reclamo tavolare per opporsi al ripristino della legalità e chiedere ai giudicanti la punizione economica della ricorrente I.P.R. F.T.T. e degli intervenienti (cittadini, imprese, organizzazioni) per avere esercitato il diritto fondamentale di chiedere in giudizio l'esecuzione della legge a tutela di propri interessi lesi.

#### **D.La presente domanda tavolare**

Dell'omessa esecuzione dei relativi obblighi internazionali e costituzionali si discute nella causa civile pendente sub RG 5209/2019.

La presente domanda tavolare insiste invece a chiedere urgente e necessario rimedio al fatto (indipendente da quegli obblighi internazionali e costituzionali) che l'omessa iscrizione ovvero annotazione dei limiti al potere di disposizione del Comune stabiliti dal comma 619 delle disposizioni ineseguibili dalla L. 190/2014 comunque eseguite con la descritta procedura 4/COMP/2016, continua ad essere lo strumento immediato degli abusi commessi su quei beni dall'Amministrazione del Sindaco Dipiazza e del danno pubblico gravissimo che ne consegue.

Le precedenti domande tavolari in tal senso, depositate sub GN. 846/2017 e 7065/2019, ed il conseguente Reclamo tavolare sub GN 8190/2019 sono stati rigettati rispettivamente dal Giudice Tavolare (A. Picciotto) e con decreto n. 3085/2020 dal Collegio da lui stesso designato (giudici A. Fanelli, M. Pacilio F. Ajello), che ha persino condannato la ricorrente I.P.R. F.T.T. al pagamento delle spese processuali chieste dal Comune intervenuto.

Le motivazioni dei decreti di rigetto forniscono inoltre la prova che i giudici incaricati erano e sono, come ovvio, perfettamente consapevoli non solo della natura e della vigenza diretta dei limiti che la legge ordinaria tavolarmente eseguita con la procedura di completamento 4/COMP/2016 pone ai poteri del Comune di Trieste sui beni pubblici di cui si tratta, ma anche della situazione di pericolo e danno creata dal fatto che ne è stata omessa l'iscrizione od annotazione tavolare, che essi tuttavia rifiutano contraddittoriamente di disporre.

Il Giudice Tavolare ha motivato infatti i propri due decreti di rigetto affermando che *«viene sostanzialmente richiesto di dare pubblicità tavolare a disposizioni di legge che, per la loro natura normativa, sono opponibili uti cives per effetto del loro vigore nell'ordinamento giuridico ad esito della prescritta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica [...] non potendosi pertanto provvedere da parte di questo Ufficio ad una duplicazione della pubblicità qualora la legge stessa non ne preveda espressamente la formalità notiziale ulteriore»* ed all'affermazione conclusiva che *«nessuna norma prevede una forma di pubblicità nei registri immobiliari per la disposizione di legge richiesta di annotazione»* aggiunge, riguardo al danno causato dai comportamenti del Comune *«né è previsto che il procedimento tavolare possa essere usato in via cautelativa per supposti superiori interessi pubblici a discrezione del giudice designato, essendo altre le Autorità a ciò delegate.»*

Anche il Collegio ha motivato nel merito il proprio decreto di rigetto con tale asserita carenza normativa, affermando che *«in applicazione del principio di tassatività delle annotazioni desumibile dal citato art. 20 lettera h) della Legge Tavolare, e in mancanza di un'esplicita previsione normativa che la consenta, l'annotazione richiesta non potrà essere eseguita dal giudice tavolare né dal Tribunale in composizione collegiale, ai quali non è attribuito alcun potere discrezionale, neppure al fine di tutelare asseriti interessi pubblici superiori».*

I decreti di rigetto così motivati pongono più livelli principali di evidente contraddizione.

Se infatti è vero, com'è vero, che la norma di legge ha efficacia diretta a prescindere dall'iscrizione tavolare, tale efficacia si esplica direttamente anche nei confronti sia degli amministratori del Comune e dei corresponsabili delle sue violazioni di legge, sia del giudice d'ogni ordine e grado, della magistratura inquirente e di tutti gli altri funzionari e pubblici ufficiali dello Stato, ma anche della Regione e degli altri enti locali, dell'Autorità Portuale, così come dei notai, tutti soggetti che avendo l'obbligo giuridico di impedire quegli illeciti non li impediscono (art. 40 secondo comma c.p.) e trattandosi di violazioni di diritti rimangono soggetti al regime di responsabilità stabilito dall'art. 28 Cost.

Se inoltre con quei provvedimenti il Giudice Tavolare (che rivestiva anche i ruoli di Presidente di Sezione e Presidente vicario del Tribunale) ed i membri del suddetto Collegio si sono dichiarati personalmente consapevoli della vigenza e dell'operatività diretta della norma di legge che stabilisce i limiti al potere di disposizione del Comune sui beni di cui si tratta, non si comprende perché poco dopo possano avere rispettivamente decretato l'intavolazione sub GN 7221/2019 di un contratto che viola apertamente quei limiti di legge e rigettato con decreto collegiale n. 2490/2020 (giudici A. Fanelli, F. Piccirilo, E. Sirza) il conseguente reclamo tavolare dell'odierna istante I.P.R. F.T.T.

È infatti un contratto notarile di costituzione di diritto di superficie sui beni di cui si tratta, stipulato in dichiarata pendenza della causa 5209/19 dal Comune con la "Trieste Convention Center s.p.a", creata *ad hoc* da maggiorenti della città, e fondato sulla falsa attestazione che il Comune ha la piena ed incondizionata proprietà dei beni. La



dichiarazione ingannevole è stata rilasciata in rappresentanza del Sindaco Dipiazza dal funzionario comunale Enrico Conte, che è anche il consorte dell'allora Procuratrice della Corte dei Conti, e la Procura locale risulta avere archiviato il caso senza indagini.

Il collegio, per parte sua, ha rigettato il reclamo tavolare riconoscendo la violazione dei vincoli di legge ed il danno causato dal mancato versamento degli introiti della "sdemanializzazione" di quelle aree dovuti all'Autorità Portuale, *«unica legittimata, quindi, a far valere in giudizio la violazione dei suindicati vincoli dispositivi gravanti sul Comune»* (mentre è evidente il contrario, poiché la sottrazione illecita alle attività del Porto franco di risorse economiche così rilevanti è danno pubblico generale di interesse collettivo).

Per gli stessi motivi appare inoltre contraddittorio che lo stesso Giudice Tavolare abbia rigettato la domanda di annotazione della causa di accertamento pendente in soggetta materia sub 5209/09, azionata *uti cives* avanti lo stesso Tribunale dalla I.P.R. F.T.T. con l'intervento di centinaia di cittadini, imprese, organizzazioni, ed affidata ripetutamente dal medesimo magistrato (A. Picciotto) quale superiore gerarchico a giudici da lui designati anche a comporre i Collegi incaricati di decidere sui reclami tavolari della stessa ricorrente I.P.R. F.T.T. in tale stessa materia (F. Piccirillo, E. Sirza, S. Cicero).

Ma la contraddizione principale che è di per sé sufficiente a motivare la presente domanda tavolare ed il suo doveroso accoglimento è il fatto che nel caso di specie non rispondono a verità le affermazioni del Giudice Tavolare e del Collegio sull'asserita inesistenza di norme che impongano o consentano l'iscrizione od annotazione tavolare richiesta.

Come più sopra dimostrato, per il caso di specie quelle norme invece esistono perché si è trattato di una prima iscrizione sul Libro Fondiario, che come tale richiede l'accertamento e la registrazione completi dello stato giuridico pre-tavolare del bene secondo le disposizioni dell'art. 28 punto 2 della L.R. 15/2010 e con l'obbligo di eseguire la procedura di regolazione, norme che sono state ambedue violate nella procedura 4/COMP/2016.

#### **Per tali motivi si chiedono**

a necessaria, doverosa ed urgente tutela della legge, della pubblica fede e dell'ordine pubblico, previa verifica degli obblighi di astensione ex art. 51 c.p.c. in capo al Giudice Tavolare incaricato,


a peso delle P.T. 90645, c.t. 1°, del C.C. di Trieste; P.T. 7538, c.t. 1°, del C.C. di Grotta; 4670, c.t. 1°, del C.C. di Barcola, e delle eventuali nuove Partite Tavolari derivate:

1) iscrizione correttiva od annotazione dei limiti al potere di disposizione del Comune proprietario costituiti dalle seguenti disposizioni del comma 619 dell'art. 1 della L. 190/2014, come integrate dal comma 66, lettera b), dell'art. 1 della L. 205/2017:

*«le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera*

*del Porto vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco ai sensi dell'allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054.»*

2) conseguente revoca ex art. 742 c.p.c. dei summenzionati decreti di rigetto sub GN 846/2017 e 7065/2019 del Giudice Tavolare e n. 3085/2020 del Collegio, in quanto pronunciati in violazione di legge.

  
I.P.R. F.T.T. Secretary General  
Paolo G. Parovel

**Da notificare a:**

- International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T.  
piazza della Borsa 7, 34121 Trieste, c/o Trieste Libera;
- Comune di Trieste, piazza dell'Unità 4, 34121 Trieste;



SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI  
UFFICIO TAVOLARE DI Trieste  
**ACQUISIZIONE DOMANDE**

In data **04/04/2023** ora **11.25** sono stati acquisiti i seguenti GN:

<b>GN 3880/2023</b>	domanda	a mani	non esente
---------------------	---------	--------	------------